

NEMOPROFETA STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata NEMOPROFETA, con sede in Ragusa, Corso Vittorio Veneto 115.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione si ispira ai valori della solidarietà, dell'integrazione, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione allo sviluppo.

L'Associazione intende favorire l'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, sessuali, economiche, familiari, sociali, culturali, etniche e migratorie. L'Associazione intende rispondere ai bisogni psicosociali e culturali delle comunità in situazioni di disagio, in particolare in condizioni di emergenza dovute a catastrofi naturali, conflitti e guerre.

L'Associazione intende svolgere attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della cooperazione decentrata allo sviluppo, dell'intervento umanitario in situazioni di emergenza.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - Attività

L'Associazione può realizzare le proprie finalità attraverso:

- Attività psicosociali e di integrazione culturale quali ad esempio: laboratori creativi, teatro sociale, video sociale, attività di risposta emergenziale, attività artistiche di comunità e attività rituali.
- Attività operative di cooperazione allo sviluppo quali ad esempio: campagne, progetti di volontariato, progetti di sviluppo, solidarietà concreta in situazioni di emergenza umanitaria, di costruzione e difesa dei diritti umani, di pacificazione nelle aree di conflitto, di assistenza e aiuto alle persone colpite da calamità naturali, guerre, violenza generalizzata, esclusione sociale, discriminazioni di ogni tipo.
- Attività di sensibilizzazione quali ad esempio: campagne informative, incontri, dibattiti, produzione di spettacoli, eventi, audio-video e pubblicazioni.

L'Associazione può realizzare le proprie finalità anche attraverso attività di formazione, studio, informazione, comunicazione, consulenza, rivolte a operatori attivi con i soggetti svantaggiati o a soggetti interessati ai temi della solidarietà, dell'integrazione, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione allo sviluppo:

- Attività di formazione, informazione e aggiornamento quali corsi, laboratori, seminari, master.
- Attività di studio, ricerca e divulgazione quali convegni, conferenze, dibattiti, pubblicazioni.
- Attività di informazione e promozione quali spettacoli, proiezioni, concerti, rappresentazioni, rassegne, festival.
- Attività di comunicazione attraverso qualsiasi strumento o canale (audio, video, editoria, stampa, web).
- Attività di consulenza e supporto a soggetti che vogliono promuovere iniziative inerenti i temi della solidarietà, dell'integrazione, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione allo sviluppo.

Art. 5 – Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che condividono i valori dell'Associazione e intendono operare per la realizzazione delle finalità istituzionali. I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni effettuate dagli Organi Sociali in base al presente statuto.

Tutti i Soci maggiorenni possono partecipare all'Assemblea, hanno diritto di voto e possono

essere eletti a far parte degli organi sociali.

La qualifica di Socio si perde per: recesso del Socio; espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito a contravvenzione delle norme statutarie o a gravi e comprovati motivi riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, con diritto di appello al Collegio dei Probiviri; decadenza, quando il Socio non paga la quota annuale entro 30 giorni dall'ultimo invito a effettuare il pagamento. In caso di recesso, espulsione, decadenza, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Le quote sociali non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali entrate e proventi connessi all'attività dell'Associazione, da contributi, premi, elargizioni, donazioni, lasciti, da parte di persone, società, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché da ogni bene, mobile o immobile, a qualunque titolo pervenuto all'Associazione o da questa acquisito.

È fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Probiviri. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e i membri che le ricoprono sono rieleggibili.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nella sede sociale e inviato ai Soci, per posta ordinaria o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro Socio. Ogni Socio ha diritto a un voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

All'Assemblea compete: l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta, presentato dal Consiglio Direttivo e revisionato dal Collegio dei Probiviri; l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno sociale successivo; la deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione; l'esame di eventuali proposte o argomenti inclusi nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dai Soci che ne facciano richiesta almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene data pubblicità con avviso affisso nella sede sociale.

Art. 9 - Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo si compone di 3 o 5 membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea e scelti fra i Soci dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali; redige annualmente il bilancio consuntivo, con la relazione sull'attività svolta, e il bilancio preventivo con il programma di attività; fissa annualmente la quota sociale; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; delibera l'ammissione, la decadenza e l'espulsione del Socio. Convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritiene necessario o quando lo richiede almeno un quinto dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale. Egli può delegare tali funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone di 3 membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea e scelti fra i Soci dell'Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente Statuto, revisiona il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, giudica con decisione inappellabile le controversie sorte in seno all'Associazione.

Art. 11 – Bilancio

L'anno sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio.

Art. 12 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 L. 662/96.

Art. 13 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.